



Le principali novità per l'anno 2024 per i datori di lavoro

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (cd **Legge di Bilancio 2024**) ed il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 216, “Decreto di revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche”, che introducono delle novità sia dal punto di vista fiscale che previdenziale per i datori di lavoro con dipendenti.

La legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, conferma e introduce novità in materia fiscale e previdenziale **mentre il D.lgs. n. 216/2023, in vigore dal 31 dicembre 2023**, introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2024, in materia di scaglioni Irpef e di detrazioni.

Di seguito le principali novità d'interesse per i datori di lavoro **in attesa della pubblicazione delle circolari operative per i vari provvedimenti**.

Legge di Bilancio 2024 (L. n.213/2023)

Conferma del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori (Art. 1 co. 15)

Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

Detassazione dei Fringe Benefits (Art. 1, co 16-17)

Anche per il 2024 i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente:

- fino a 2.000€ per i lavoratori con figli fiscalmente a carico (ai sensi del T.U.I.R),
- fino a 1.000€ per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dai 258€ previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

Rientrano nei fringe benefits:

- **il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti (es: buoni spesa, buoni carburante, uso auto aziendale etc.)
- le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al dipendente per il **pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas)**
- le somme erogate o rimborsate per le **spese di affitto della prima casa**
- le somme erogate o rimborsate per gli **interessi di mutuo relativo alla prima casa**

Tassazione agevolata dei premi di risultato (Art. 1 co. 18)

Confermata anche per il 2024 **l'imposizione al 5%** - con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi - sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Viene confermata anche per l'anno 2024 la **riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.**

Detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore turistico (Art. 1, co 21-25)

Come già previsto dal cosiddetto "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), **anche per il 2024**, sono confermate le **agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale.**

In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto - che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente **fino a 40.000 euro** - e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al **15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.**

Compensazione telematica dei crediti Inps e Inail (Art. 1, co. 94 – 98)

A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

Congedo parentale (Art. 1, co. 179)

Per il solo 2024 i periodi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, **il cui congedo di maternità o in alternativa di paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023**, saranno indennizzati **all'80%** della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell'indennità **sarà pari all'80% per il primo mese e al 60% per il secondo.**

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

Decontribuzione per le lavoratrici madri (Art. 1, co. 180 – 182)

Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2026, è previsto un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Limitatamente all'anno 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L'esonero contributivo:

- compete nel limite massimo di 3.000 euro all'anno riparametrato su base mensile;
- non spetta alle lavoratrici domestiche.

Assunzione donne vittime di violenza (Art. 1, co. 191 – 193)

E' previsto uno **sgravio contributivo totale** in favore dei datori di lavoro privati che nel **triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo Reddito di libertà.**

Tale sgravio è riconosciuto nel **limite massimo** di importo di **8.000 euro annui** e per la durata di:

- **24 mesi** se l'assunzione è a tempo indeterminato;
- **12 mesi** se l'assunzione è a termine;
- **18 mesi** se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

D.Lgs. n.213/2023

Rimodulazione degli scaglioni Irpef

Per il periodo di imposta 2024 vengono ridefiniti gli scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta Irpef, di seguito un raffronto tra quanto previsto fino al 31.12.2023 e le novità per il 2024:

| ALIQUEUTE E SCAGLIONI IRPEF FINO AL 2023 | | ALIQUEUTE E SCAGLIONI IRPEF PER ANNO 2024 | |
|--|-----------|---|-----------|
| IMPONIBILE FISCALE | ALIQUEUTA | IMPONIBILE FISCALE | ALIQUEUTA |
| fino a 15.000 | 23% | fino a 28.000 | 23% |
| oltre 15.000 fino 28.000 | 25% | oltre 28.000 fino 50.000 | 35% |
| oltre 28.000 fino 50.000 | 35% | oltre 50.000 | 43% |
| Oltre 50.000 | 43% | | |

Detrazioni d'imposta

La sola novità riguarda l'aumento della detrazione da lavoro dipendente per i redditi fino a 15.000€ che passa **dagli attuali 1880€ a 1955€**.

Nessuna variazione per quanto riguarda le detrazioni di imposta per figli, coniuge ed altri familiari a carico.

Trattamento integrativo

Vengono confermati:

- i potenziali destinatari del trattamento integrativo ovvero i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato;
- l'ammontare massimo del trattamento pari a 1200€ annui;
- le condizioni di spettanza di reddito, ma con l'introduzione di un meccanismo correttivo per i titolari di reddito fino a 15.000€. Infatti, per il periodo di imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000€ a condizione che l'imposta lorda sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente in vigore nell'anno 2023 (dunque a 1880€) e non a quella che verrà effettivamente applicata nel corso del 2024 (pari a 1.955€)

Rimane confermato, con le vecchie regole, il trattamento integrativo per i redditi complessivi tra 15.000 e 28.000€. Il trattamento integrativo spetta, per un importo non superiore a 1.200€, a condizione che la somma delle detrazioni (da lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per oneri etc.), sia di ammontare superiore all'imposta lorda e per un importo pari alla differenza.

Per informazioni e/o chiarimenti se sei un'azienda paghe contatta il tuo consulente.